



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quale certificato attesta la separazione dei beni

Autore: Serenella Zanfini | 07/10/2017



L'atto di matrimonio è il documento da cui risulta la scelta dei coniugi del regime della separazione dei beni.

All'atto del matrimonio marito e moglie devono dichiarare quale regime patrimoniale hanno prescelto, se cioè optano per la comunione o la separazione dei beni. In questo articolo individueremo le principali differenze tra queste due figure disciplinate dal codice civile. Capiremo come optare per uno o per l'altro e vedremo **quale certificato attesta la separazione dei beni.**

Comunione legale e separazione dei beni

Il regime patrimoniale della famiglia è l'insieme delle norme del Codice Civile che disciplinano i criteri di distribuzione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio. In assenza di una diversa scelta nell'atto di matrimonio, il regime patrimoniale è quello della **comunione dei beni**, anche detta **comunione legale**, proprio perché è la legge a prevedere che operi automaticamente (per i matrimoni celebrati dal 20 settembre 1975 in poi) **[1]**.

Qualora si opti per questo regime, tutti i beni acquistati da marito e moglie in costanza di matrimonio, insieme o separatamente, sono da considerarsi in comproprietà (fatta eccezione per i beni personali, tra i quali rientrano quelli pervenuti ai coniugi per successione o donazione, o quelli acquistati prima delle nozze **[2]**). La decisione non è irreversibile: sarà sempre possibile recarsi da un notaio assieme a due testimoni, al fine di stipulare una convenzione matrimoniale di passaggio alla separazione dei beni.

La scelta del regime della **separazione dei beni [3]**, in ogni caso, può avvenire anche il giorno delle nozze, e ha come conseguenza la netta separazione dei patrimoni dei coniugi, che manterranno la proprietà esclusiva di quanto acquistato da soli in costanza di matrimonio.

Quale certificato attesta la comunione o la separazione dei beni

Il documento che attesta il regime patrimoniale della famiglia è il **certificato di matrimonio**, di cui è possibile chiedere un estratto al comune presso il quale sono state celebrate le nozze.

Se sull'atto si legge «**nessuna annotazione**» significa che i coniugi sono sposati in regime di **comunione legale dei beni**. Se, invece, i coniugi hanno optato per il regime della **separazione dei beni** (il giorno stesso del matrimonio o successivamente, con atto notarile redatto alla presenza di due testimoni), questa circostanza risulterà ben chiara, **annotata** a margine del documento.

A ulteriore precisazione si ricorda che prima del 20 settembre 1975 il regime patrimoniale della famiglia, in assenza di diversa scelta, era quello della

separazione dei beni. La data appena indicata ha segnato il passaggio automatico (anche per i matrimoni già celebrati) all'attuale regola della comunione dei beni. Tuttavia, nel periodo tra il 20 settembre 1975 e il 16 gennaio 1976, il regime di separazione dei beni poteva essere scelto per i matrimoni già in essere anche con atto unilaterale, e quindi senza il consenso dell'altro coniuge. Questo significa che il coniuge, sposatosi prima del 16 gennaio 1976, potrebbe trovarsi in regime di separazione dei beni senza saperlo (e proprio per questo è più che opportuno chiedere al comune un estratto dell'atto di matrimonio).

Le unioni civili

Nelle **unioni civili** il regime patrimoniale (che, come per i matrimoni eterosessuali, è quello della comunione dei beni in assenza di diversa scelta espressa **[4]**) è attestato dal relativo atto di costituzione, di cui è possibile chiedere un estratto al comune presso il quale l'unione è stata celebrata.

Note

[1] Art. 159 cod. civ. **[2]** Art. 179 cod. civ. **[3]** Art. 215 cod. civ. **[4]** Art. 1, co. 13 L. n. 76/16, meglio conosciuta come *Legge Cirinnà*, dal cognome della senatrice sua promotrice e prima firmataria.